

DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 07/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTL , serie 3 , numero 248

data di stipula: 26/03/2026

ident.vo telematico: TTL26L000248000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PRNGNN44S29L219J

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97694430014				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

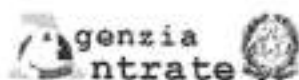
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573300326 6131570 **Saldo delega** 200,00
DATA DEL VERSAMENTO 3 0 0 3 2 0 2 6 **AB** 02008 **CAR** 02573

CODICE FISCALE 9 7 6 9 4 4 3 0 0 1 4

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI I LIONS ITALIANI CON I BAMBINI NEL BISO GNO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE AITO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

versione	codice	tributo	esente identificativa	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		2026	200,00	

"I LIONS ITALIANI CON I BAMBINI NEL BISOGNO ONLUS"
C.F. 97694430014

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 marzo 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore 12.00, presso la sede sociale in Via Cialdini, 5 a Torino, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **"I Lions Italiani: Con i bambini nel bisogno - ONLUS"**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Modifica della denominazione sociale in **"I Lions Italiani: Con i bambini nel bisogno - Ente del Terzo Settore"** (in breve **"Con i bambini nel bisogno - ETS"**);
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto vigente, il Sig. Giovanni Peroni (Presidente del Consiglio Direttivo), il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Carolina Pettiti.

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;
- Sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 soci su un totale di n. 12 aventi diritto al voto;
- Risulta pertanto raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea Straordinaria per deliberare le modifiche statutarie.

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere alla revisione dello Statuto per rendere l'Associazione conforme alle norme introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, condizione necessaria per il mantenimento dei benefici fiscali e per il perfezionamento dell'iscrizione al **RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)**.

In particolare, il Presidente evidenzia le principali novità introdotte nel nuovo testo:

1. **Denominazione:** L'assunzione della qualifica di ETS in sostituzione di quella di ONLUS (Art. 1).
2. **Democraticità e Trasparenza:** L'introduzione di procedure più analitiche per l'ammissione dei soci (Art. 12) e il rafforzamento del diritto di ricorso all'Assemblea in caso di rigetto, garantendo il principio delle "porte aperte".
3. **Governance:** La modifica delle regole di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, privilegiando lo scorrimento della graduatoria dei non eletti (Art. 17).

4. **Patrimonio:** L'adeguamento delle clausole di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, previo parere dell'Ufficio del RUNTS (Art. 25).

L'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, composto da n. 26 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di modificare la denominazione sociale in **"I Lions Italiani: Con i bambini nel bisogno - Ente del Terzo Settore"**, abbreviabile in **"Con i bambini nel bisogno - ETS"**.
3. Di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva comunicazione agli uffici del RUNTS, autorizzandolo ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche formali che dovessero essere richieste dalle autorità competenti.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.20 dopo la lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Carolina Gatti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pini

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2
Atto registrato il 4/4/2016 n. 248
Serie 3 versati € 00,00 e DECISE 110/00

Il Funzionario
Davide Antonio DITTA (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

[Firma]





I LIONS ITALIANI CON I BAMBINI NEL BISOGNO E.T.S.

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominata **"I Lions Italiani: Con i bambini nel bisogno" – Ente del Terzo Settore**, in breve e di seguito **"Con i bambini nel bisogno. ETS"**, già **"I Lions Italiani: Con i bambini nel bisogno ONLUS"**.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Torino (TO).

La variazione della sede dell'Associazione può avvenire nell'ambito del Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Ambito territoriale

L'Associazione CON I BAMBINI NEL BISOGNO ETS potrà operare sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 4 Carattere dell'Associazione

L'Associazione è libera e indipendente da qualsiasi ideologia e partito politico e relative correnti e influenze, da qualunque movimento religioso, nonché da ogni altra estranea ingerenza.

L'Associazione potrà partecipare quale associata ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 Scopo dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5



Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Associazione persegue in particolare il fine della solidarietà sociale e umanitaria nei confronti di bambini e famiglie che risultano svantaggiate sotto l'aspetto sociale, familiare, economico, fisico o psichico e delle comunità nelle quali essi vivono.

Il fine dell'Associazione è quello di mobilitare, nell'ambito dell'associazione Lions Club International e in ogni diversa comunità risorse, consenso e impegno per garantire la tutela dei diritti, migliori condizioni di vita e pari opportunità per i bambini, ragazzi e adolescenti.

Il suo scopo consiste nell'individuare, attraverso l'incontro, il dibattito, la ricerca, l'informazione, soluzioni che rispondano a problemi sociali caratterizzati dall'intreccio tra lavoro professionale, scuola, vita familiare, figli ed altri, migliorando, di conseguenza, la qualità della vita.

L'Associazione persegue il suo fine attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono discriminati o svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione economica e sociale, all'appartenenza etnica o religiosa.

Essa intende operare per i seguenti obiettivi:

a) promuovere e realizzare iniziative tese a combattere la povertà, la fame, la violenza, la malattia e la discriminazione verso i bambini per far avanzare la causa dell'umanità;

b) promuovere attività di sensibilizzazione per ottenere misure che permettano la tutela materno infantile per consentire ai bambini di avere le migliori condizioni di partenza nella vita, perché un'adeguata protezione quando si è più piccoli



crea delle fondamenta forti per il futuro di una persona;

c) realizzare attività per favorire l'accesso all'istruzione dei bambini ed in particolare delle bambine, affinché sia loro garantito almeno il compimento del ciclo di istruzione primaria in ottemperanza agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) adottati dalle Nazioni Unite;

d) contribuire a combattere le più comuni malattie infantili e la malnutrizione.

L'Organizzazione per realizzare i suoi scopi potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale e successive modificazioni. La loro individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 7 Volontari

L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli Associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione iscrive i propri Volontari in un apposito registro.

L'Associazione assicura i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 Lavoro Retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto



previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, l'impiego nell'attività dell'Associazione di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura è soggetto ai limiti, i termini e le condizioni stabilite dalla legge vigente nelle rispettive materie, dai contratti collettivi e dal Codice del Terzo Settore e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9 Requisiti degli Associati e Libro degli Associati

Possono essere associati coloro, cittadini italiani o stranieri, che si riconoscono negli scopi e finalità dell'Associazione. Potranno inoltre essere associati Associazioni o altri enti collettivi non commerciali aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 10, la partecipazione alla vita Associativa non è momentanea.

Gli Associati saranno classificati in tre distinte categorie:

- Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che hanno richiesto di aderire all'Associazione entro 60 giorni dalla data di costituzione e che il Consiglio Direttivo ha classificato come tali. Essi sono tenuti al pagamento della quota e hanno il diritto di voto;
 - Associati Onorari: coloro che sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo in virtù della loro costante opera presso l'Associazione. Essi non sono tenuti al pagamento della quota, hanno diritto di voto e possono presenziare alle Assemblee;
 - Associati Ordinari, che sono tenuti al pagamento della quota e hanno il diritto di voto.
- L'ammissione degli Associati è deliberata dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) secondo i criteri e le modalità procedurali di cui al successivo Articolo 12, nel rispetto del principio di non discriminazione e di porte aperte tipico degli Enti del Terzo Settore.

Il domicilio degli Associati, relativamente a tutti i rapporti con l'Associazione, è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro degli Associati, il quale dovrà anche recare ove possibile il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Il Libro degli Associati dovrà almeno contenere le generalità dell'Associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), il suo domicilio, la data dell'ammissione, le date dei versamenti iniziale e di rinnovo e la data di eventuale decadenza o esclusione e dovrà essere aggiornato almeno annualmente in occasione della scadenza della quota annuale.

Art. 10 Durata dell'anno sociale e dell'adesione

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il



momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati.

Art. 11 Associati (rinnovo)

Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno solare l'Associato che intenda rinnovare la propria adesione dovrà versare la quota annuale: il mancato pagamento della stessa entro tale termine comporta la perdita della qualità di Associato.

Art. 12 Procedura di ammissione e diritto di ricorso

L'aspirante associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposita scheda predisposta dall'Associazione. Per i minori di età, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sull'istanza di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto motivata.

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea degli Associati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione.

L'Assemblea, in occasione della sua prima convocazione utile, si pronuncia in via definitiva sull'istanza di ammissione non accolta, garantendo il contraddittorio con l'interessato.

Art. 13 Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno pari doveri e diritti, salvo quanto sopra specificato al precedente articolo 7.

Gli Associati hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- b) partecipare alla vita associativa,
- c) esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti,
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto e all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze loro attribuite.

Inoltre, gli Associati sono tenuti a:

- a) tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi,
- b) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

Art. 14 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie,
- b) per decadenza e cioè la perdita, anche in parte, dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,



c) per delibera di esclusione espressa dal Consiglio Direttivo, per:

- accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità,
- aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto,
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- uso della struttura associativa per finalità personali,
- ritardato pagamento della quota associativa oltre un mese dalla scadenza annuale della stessa: la delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima assemblea utile;

d) per decesso. Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito del rapporto associativo.

L'Associato dimissionario, receduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 15 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento dei limiti ex Art. 30 D.Lgs. 117/2017 o su base volontaria);
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (obbligatorio al superamento dei limiti ex Art. 31 D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione può inoltre prevedere la nomina di un Vice Presidente, di un Tesoriere e di un Segretario all'interno del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge.

Art. 16 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Per gli associati minori di età, il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea ordinaria degli Associati è convocata, anche fuori dalla sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà essere inoltre convocata su esplicita richiesta di almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative, o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione.

La convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata



dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente) almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante lettera cartacea o altro mezzo idoneo: fax, e-mail, telegramma, pubblicazione dell'avviso sulla home-page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina tra i partecipanti il proprio Presidente.

Il Presidente nomina fra i partecipanti un segretario verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede l'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge e, per quanto riguarda l'Organo di Revisione Legale dei Conti, se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio Direttivo e sugli emolumenti spettanti ai componenti l'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- deliberare sull'azione di responsabilità contro i componenti degli organi dell'Associazione per i fatti da esse posti in essere;



- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto presenti (direttamente o per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi (partecipanti direttamente o per delega).

L'Assemblea straordinaria provvede a:

- deliberare su trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione,
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per deliberare su trasformazione, scissione, fusione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni, per la determinazione della maggioranza, non si tiene conto delle schede bianche e nulle.

All'Assemblea gli Associati possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato avente diritto di voto; è ammessa una sola delega.

La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro Associato – avente diritto al voto – che non sia Consigliere, componente dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione Legale dei Conti o dipendente dell'Associazione.

Tutte le delibere assembleari, con i rendiconti e i relativi allegati, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzati agli Associati con l'esposizione nella sede dell'Associazione nei 10 giorni successivi all'approvazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero variabile da cinque a nove componenti nominati ai sensi dell'Art. 16 e scelti tra gli Associati. I componenti rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In tutti i casi in cui vengano meno uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti

a condizione che rimanga in carica la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea. I sostituti restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti di nomina assembleare, l'intero Consiglio decade. Non si potrà procedere alla cooptazione e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo provvede, entro sette giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti:



- Il Presidente;
- fino a 2 (due) Vice Presidenti;
- Il Tesoriere.

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, senza valido motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive od alla metà più una delle riunioni indette nel corso dell'anno, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

I Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati secondo le modalità dell'Art. 12;
- emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- nominare gli Associati Onorari;
- fissare l'ammontare della quota annua entro il 30 novembre di ogni anno;
- promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- deliberare eventuali rimborsi spese per i componenti del Consiglio Direttivo;
- costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio e Gruppi di lavoro, precisandone i compiti e stanziando i fondi necessari;
- assumere e licenziare eventuali dipendenti e decidere in merito alle relative retribuzioni e al trattamento normativo;
- esercitare l'azione di responsabilità, deliberata dall'Assemblea degli Associati, contro i componenti degli organi dell'Associazione per i fatti da essi posti in essere;
- deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per Statuto all'Assemblea degli Associati;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - . aprire e chiudere i conti correnti bancari;
 - . stipulare contratti di assicurazione;
 - . contrarre mutui e finanziamenti bancari in genere;
 - . stipulare contratti di leasing;
 - . effettuare operazioni con banche ed istituti di credito in genere;
 - . predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea annuale degli Associati, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi a singoli componenti dello stesso, nominare procuratori per specifici atti od operazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque, possibilmente, almeno due volte all'anno.



La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente mediante lettera o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, telegramma) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, riducibili a 3 in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si considera altresì regolarmente costituito, anche in mancanza delle formalità suddette, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e gli stessi si dichiarino edotti sulle materie poste all'Ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Presidente nomina fra i partecipanti un segretario verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente dell'Associazione, se presente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e debitamente trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

L'Associazione deve tenere: il Libro degli Associati, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il Registro dei Volontari. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete di sovrintendere allo svolgimento ed alla promozione dell'attività e dello sviluppo dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

A questo scopo:

- convoca le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- sovrintende alla gestione dei fondi dell'Associazione ed ai rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di rappresentante legale dell'Associazione ed autorizzando il deposito della firma di delegati;
- propone la costituzione e lo scioglimento di Commissioni consultive e di studio e di



Gruppi di lavoro.

Art. 20 I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo coadiuvano ed assistono il Presidente del Consiglio Direttivo nei suoi compiti istituzionali. Il Vice Presidente o, nel caso siano più di uno, il Vice Presidente nominato Vicario dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente negli incarichi di rappresentanza e nell'esecuzione delle delibere degli organi associativi in caso di sua assenza e/o impedimento. La firma e/o la sostituzione con espresso riferimento alla funzione vicaria fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 21 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di eseguire le operazioni finanziarie deliberate dagli organi competenti e dagli organi da questi delegati, gestendo operativamente i fondi dell'Associazione e i rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di delegato del Presidente per l'effettuazione delle operazioni di sportello.

In luogo della nomina del Tesoriere, il Consiglio Direttivo può attribuirne le funzioni e le competenze al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Organo di Controllo e Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato in forma monocratica nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero, facoltativamente, su deliberazione dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio consuntivo annuale sia stato redatto in conformità agli articoli del D. Lgs. n. 117/2017 che ne disciplinano la redazione ed alle disposizioni di legge, amministrative e di prassi in materia.

All'Assemblea che approva il bilancio annuale deve essere presentata la relazione dell'Organo di Controllo che dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato l'Organo di Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo di Controllo deve essere formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro ai sensi dell'Art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche la funzione di revisione legale dei conti. È formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto



nell'apposito Registro.

Art. 23 Procedura disciplinare e ricorso

Il Consiglio Direttivo – qualora sia venuto a conoscenza di palesi violazioni di norme statutarie e/o regolamentari o di deliberazioni degli Organi dell'Associazione da parte degli Associati – ha l'obbligo di istruire una sommaria indagine preliminare per accertare eventuali responsabilità, nel qual caso con deliberazione motivata, presa a maggioranza assoluta, provvederà a contestare per iscritto l'addebito all'Associato interessato.

L'Associato può presentare osservazioni scritte a suo discarico o richiedere di essere ascoltato di persona dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le deduzioni dell'interessato, decide entro i successivi trenta giorni l'eventuale sanzione (richiamo, sospensione o esclusione).

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea decide sull'esclusione nella prima riunione utile. Fino alla decisione dell'Assemblea, l'associato è sospeso da ogni attività e diritto sociale.

Art. 24 Risorse economiche e Patrimonio

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- fondo di dotazione versato dagli Associati Fondatori;
- quote associative;
- avanzi netti di gestione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività;
- contributi (pubblici e privati), erogazioni (pubbliche e private), donazioni, lasciti di terzi e dalle sponsorizzazioni comunque effettuate;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dagli Associati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un Associato dall'Associazione potrà pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle



attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

I documenti del bilancio consuntivo annuale sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio redige il bilancio consuntivo annuale, nelle forme di cui sopra, e quello preventivo e lo comunica contestualmente all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominati.

Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominati, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data di prima convocazione dell'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione. Il deposito non è richiesto se entro lo stesso termine il bilancio e le relazioni allegate vengono trasmesse a tutti gli Associati.

Art. 25 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con preferenza per quelli aderenti all'Associazione Internazionale dei Lions Clubs o che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza del parere o in contrasto con esso sono nulli. È in ogni caso vietata la ripartizione del patrimonio residuo tra gli associati.

Art. 26 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 117/2017 ed alle altre norme in materie di Enti associativi contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali in materia.



